



ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE ROMA CAPITALE
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Legge 17/07/1890 n. 6972 – D.G.R. 02/11/2012 n. 527
00161 ROMA - Via Giuseppe Antonio Guattani, 17

DECRETO DEL PRESIDENTE n. 8 del 4 maggio 2016

OGGETTO: ECOLOGICA 2000 S.R.L. C/ IRAS ROMA CAPITALE – ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA N. 1179/2016 DEL 20 GENNAIO 2016 - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVV. PAOLA PETRILLI

IL PRESIDENTE

Assistito, in qualità di segretario verbalizzante, dal Responsabile del Settore Affari Generali;

VISTA la DGR n. 527 del 2 novembre 2012 con la quale la Regione Lazio ha autorizzato la fusione delle IPAB Asilo della Patria e Conservatorio di Santa Eufemia con l'IPAB Conservatorio Santa Caterina, istituendo contestualmente la nuova IPAB denominata "Istituti Riuniti di Assistenza Sociale – Roma Capitale";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00008 dell'8 febbraio 2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 14 del 14 febbraio 2013, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione designato con Ordinanza del Sindaco di Roma, n. 259 del 28 novembre 2012, formalmente insediatosi in data 18 febbraio 2013;

VISTO il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 2 novembre 2015, nel quale è stato eletto il Presidente dell'Ente;

VISTO lo Statuto, approvato con la citata DGR n. 527/2012;

PREMESSO:

- che l'Ente è proprietario di un appezzamento di terreno sito in Roma in Via Ardeatina Località Calandrelle e che una porzione di detto immobile dell'estensione di circa ha 10,00 è stato locato alla Cooperativa 29 Giugno Soc. Coop. a r.l. con contratto di locazione, ad uso diverso dall'abitazione, del 29 settembre 1999 indi scaduto – stante la disdetta inoltrata – il 28/9/2011;



- che per successivi subentri nel rapporto locativo l'attuale occupante l'immobile, e già conduttrice dello stesso, è la S.r.l. ECO LOGICA 2000;
- che già da molti anni è in atto un contenzioso con detta Società avente ad oggetto, fra l'altro, la quantificazione di un aggio per il funzionamento di un impianto di trattamento di inerti realizzato ed attivato dalla Eco Logica 2000 sul terreno di proprietà dell'Ente;
- che con Deliberazione n. 9 del 18 marzo 2013 si è proceduto all'affidamento di incarico professionale per la tutela degli interessi dell'Ente avverso la Società Eco Logica 2000 all'Avv. Paola Petrilli, legale di fiducia dell'Ente, al fine di adire le vie legali nei confronti della Società tramite ricorso ex art. 447 bis c.p.c. per ottenere l'accertamento della misura del maggior aggio ex art.13 del contratto di locazione (previsto nel contratto stesso ma non definito nell'entità per mancanza di accordo fra le parti) e la condanna al pagamento dello stesso da parte della citata Società occupante la porzione di terreno di proprietà dell'Ente;
- che su tali presupposti è stato proposto ricorso ex art. 447 bis c. p. c. avanti al Tribunale di Roma per ottenere, fra l'altro, la declaratoria della intervenuta conclusione del rapporto contrattuale e quindi per ottenere la condanna della Società al rilascio dell'immobile già locato ed attualmente occupato;
- che con sentenza n. 1179/2016 del 20 gennaio 2016 il Tribunale ha accertato e dichiarato l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione alla data del 28 settembre 2011 ed ha conseguentemente condannato la Eco Logica 2000 a rilasciare il terreno, fissando la data di esecuzione per il 20 maggio 2016;
- che il Tribunale ha stabilito, inoltre, che fino alla data di effettivo rilascio, la citata Società dovrà corrispondere agli IRAS un'indennità di occupazione pari all'ex canone di locazione di cui all'art. 4 del contratto, dichiarando la Soc. Eco Logica 2000 obbligata a svolgere le attività di post gestione della discarica, disattendendo la pretesa della stessa di continuare a detenere l'immobile per lo svolgimento di tale attività;
- che il Tribunale non ha accolto la domanda di determinazione giudiziale del maggior aggio ex art. 13, *“avendo le parti concordemente voluto riservare a sé medesime, tramite un ulteriore accordo, la determinazione”* del maggior aggio, come citato nel contratto, non accogliendo pertanto la domanda di condanna della Eco Logica 2000 al pagamento del maggior aggio ex art. 13;



ATTESO che appare opportuno, in virtù della intervenuta condanna della ex conduttrice al rilascio del terreno – sancita dalla sopra richiamata pronuncia del Tribunale di Roma – intraprendere l'azione esecutiva finalizzata al rilascio del terreno, la cui data di esecuzione è stata fissata dal Tribunale di Roma al 20 maggio 2016;

CONSIDERATO che nell'ottica di assicurare il perseguimento degli interessi pubblici dell'Ente gli IRAS intendono mettere in esecuzione il titolo esecutivo rappresentato dalla citata sentenza di primo grado al fine di ottenere il rilascio dell'immobile oggetto di controversia;

DATO ATTO che, a seguito della seduta del 6 aprile 2016, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con verbale n. 4, ha ribadito tale volontà;

VISTO il preventivo di spesa dell'Avvocato Paola Petrilli, acquisito in atti al prot. n. 1099 del 29 aprile 2016, per un importo pari ad € 2.000,00, oltre Cassa e IVA di Legge e oltre spese vive non imponibili per € 200,00;

RITENUTO pertanto di affidare all'Avv. Paola Petrilli, con Studio in Roma Via Giuseppe Gioacchino Belli, 27, C.F. PTRPLA64H69H501C e P.IVA 09013140588, per un importo pari ad € 2.000,00, oltre Cassa e IVA di Legge e oltre spese vive non imponibili per € 200,00, l'incarico professionale per mettere in esecuzione la sentenza di primo grado n. 1179 del 20 gennaio 2016, al fine di ottenere il rilascio dell'immobile oggetto di controversia, per la tutela degli interessi dell'Ente;

SENTITO il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore AA.GG. dell'Ente ai sensi della normativa vigente;

VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i;

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 che presenta adeguata copertura;

SENTITO il parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO l'art.22 del Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 marzo 2013 con Deliberazione n. 8;



DECRETA

1. di affidare all'Avv. Paola Petrilli, con Studio in Roma Via Giuseppe Gioacchino Belli, 27 C.F. PTRPLA64H69H501C e P.IVA 09013140588, l'incarico professionale per mettere in esecuzione la sentenza di primo grado n. 1179 del 20 gennaio 2016, al fine di ottenere il rilascio dell'immobile oggetto di controversia, per la tutela degli interessi dell'Ente;
2. di riconoscere all'Avv. Paola Petrilli un onorario di € 2.000,00, oltre Cassa e IVA di Legge e oltre spese vive non imponibili per € 200,00;
3. di imputare la somma complessiva di € 2.737,60 IVA e Cassa incluse, al Cap. 9 art. 6 della gestione residui provenienti dal Bilancio dell'esercizio finanziario 2013.

Il Responsabile AA.GG.
f.to Valentina Bonaldi

Il Presidente
f.to Giovanni Del Prete

Il presente Decreto viene pubblicato per conoscenza all'Albo dell'Ente nella giornata del 4 maggio 2016.

Il Funzionario
f.to Valentina Bonaldi